

**DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

Via Amm. Staiti, 95 - 91100 Trapani - ☎ 0923/543011 FAX 0923/26363

Al Sig. Sindaco di Alcamo
comunediAlcamo.protocollo@pec.it

Al Sig. Sindaco di Campobello di Mazara
protocollo.campobellodimazara@pec.it

Al Sig. Sindaco di Castellammare del Golfo
comune.castellammare.tp@pec.it

Al Sig. Sindaco di Castelvetro
protocollo@pec.comune.castelvetro.tp.it

Al Sig. Sindaco di Custonaci
comunecustonaci@pec.it

Al Sig. Sindaco di Erice
protocollo@pec.comune.ericetp.it

Al Sig. Sindaco di Favignana
comune.favignana.tp@pec.it

Al Sig. Sindaco di Marsala
protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

Al Sig. Sindaco di Mazara del Vallo
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Al Sig. Sindaco di Misiliscemi
protocollo@pec.comune.misiliscemi.tp.it

Al Sig. Sindaco di Paceco
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

al Sig. Sindaco di Pantelleria
protocollo@pec.comunepantelleria.it

Al Sig. Sindaco di Petrosino
protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it

Al Sig. Sindaco di San Vito Lo Capo
protocollocomunesanvitolocapo@postecert.it

Al Sig. Sindaco di Trapani
protocollo@pec.comune.trapani.it



Al Sig. Sindaco di Valderice
protocollo.comunevalderice@postecert.it

e p.c. Al Dasoe – Servizio 4 –
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

All'ARPA -Sicilia- Sede Territoriale di Trapani
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Alla Capitaneria di Porto di Trapani
cp-trapani@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di Marsala
cp-marsala@pec.mit.gov.it

Alla Capitaneria di Porto di Pantelleria
cp-pantelleria@pec.mit.gov.it

Oggetto: Notifica di cui all'art. 5 del D.D.G. n° 323 del 21/03/2025 – Stagione Balneare 2025 –
divieti di Balneazione per emissioni Ordinanze.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 e 7 del D.D.G. n°323 del 21/03/2025, ai fini **dell'emanazione delle ordinanze di divieto di balneazione**, si trasmette il D.D.G. n° 323 del 21/03/2025, con i relativi allegati 9) – A) – B) – C) --D) – E), relativi alla Provincia di Trapani dove vengono individuati i tratti di mari non balneabili.

Le ordinanze di cui all'art. 5 comma 1, dovranno essere emesse prima dell'inizio della stagione balneare fissata per il 01/05/2025, e dovranno specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche, inoltre in attuazione all'art. 15 del D.Lgs 116/08, le S.V. dovranno procedere all'affissione dei cartelli metallici di divieto di balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm x 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in due lingue.

IL RESPONSABILE U.O.C.
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
(Dott.ssa Messina Maria Anna)

ASP TRAPANI
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Francesco Di Gregorio

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

“Stagione Balneare 2025”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare, l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n.833;
- VISTO** il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;
- VISTA** la legge 30 maggio 2003, n.121: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione”*;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 recante: *“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.”* e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante: *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009 n.5: *“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”*;

VISTO	il D.P. Reg. n.282/Serv.4 – S.G. del 18/07/2011, di approvazione del “Piano della Salute” 2012-2013;
VISTO	il D.P. Reg. n.9 del 05.04.2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell’Assessorato della Salute;
VISTO	il Decreto Presidenziale Regionale n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.430 dell’11 dicembre 2024, è stato conferito al Dr. Giacomo Scalzo, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;
VISTO	il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470: “ <i>Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione</i> ”;
VISTA	la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA	la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO	il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante: “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” e ss.mm.ii;
VISTO	il decreto legislativo 11 luglio 2007, n.94, recante: “ <i>Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 recante: “ <i>Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.219: “ <i>Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.</i> ”;
VISTO	il decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018: “ <i>Modifica del decreto 30 marzo 2010, recante: Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché' modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione</i> ”;

VISTO	il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, 30 marzo 2010: <i>"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione"</i> ;
VISTA	la circolare inter-assessoriale Sanità -Territorio ed Ambiente n.1216 del 6 luglio 2007 concernente <i>"Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico"</i> ;
VISTA	la nota del Ministero della Salute prot. n.9756 del 23.03.2023, con oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 <i>"Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione"</i> , già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n.11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;
VISTI	gli esiti della riunione dell'11.11.2024, convocata con nota prot. n.35587 del 23.10.2024 tenutasi nei locali del DASOE, per la verifica dell'attività espletata in merito alla stagione balneare 2024, per valutare eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per definire preliminarmente il nuovo D.D.G. per la stagione balneare 2025;
VISTE	le note prot. nn.38102, 38103, 38104, 38148, 38150, 38153, 38156 e 38160 del 13.11.2024, con le quali il Servizio 4 – Igiene Pubblica e Rischi Ambientali del DASOE, ai sensi del D.lgs. n.116/2008, ha richiesto ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione, per poter predisporre il relativo provvedimento per l'anno 2025;
VISTE	le note di riscontro alle predette richieste: n.02 del 14.01.2025, n.02 del 14.01.2025, prot. n.10819 del 15.01.2025, n.17379 del 24.01.2025, n.57508 del 31.01.2025 e n.124876 del 06.3.2025, n.4304 del 20.01.2025, n.4820 del 14.01.2025 e n.14576 del 28.01.2025 trasmesse, rispettivamente, dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, per procedere alla definizione della bozza del Decreto di regolamentazione della stagione balneare 2025;
DATO ATTO	che, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del D. Lgs.n.116/2008, rientrano tra le competenze della Regione: a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio; b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione; c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione; e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione; f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare; g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e miglioramento delle acque di balneazione; h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 116 del 2008;

- CONSIDERATO** che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal D. Lgs. n.116/2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.5 dello stesso D. Lgs. n.116/2008;
- CONSIDERATO** che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
- RILEVATA** la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del D. Lgs. n.116/2008;
- RILEVATA** la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli artt.2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) e dall'allegato D al decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n.116/2008, relativamente alla *“Stagione Balneare 2025”*;
- RITENUTO** di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
- VISTA** la nota prot. n.4820 del 14.01.2025 con cui l'ASP di Siracusa ha relazionato in merito alla Stagione Balneare 2024 e trasmesso le tabelle di classificazione dei tratti di mare della provincia di Siracusa;
- RILEVATO** dalle predette tabelle che, anche per l'anno 2025, il tratto di mare compreso: *“da 200 mt Sud Scarico Fognario di Brucoli a Punta Tonnara – zona portuale e scarichi fognari”*, risulta classificato tra i *“tratti di mare e di costa interdetti alla balneazione per altri motivi (aree portuali, industriali)”* riportati nell'apposito allegato B;
- RITENUTO** di dover approfondire la tematica, atteso che la balneabilità del tratto di mare sopra indicato, negli ultimi anni, è stata oggetto di contenziosi innanzi al TAR Sicilia – Catania;
- VISTA** la nota prot. n.6048 del 26.02.2025 con cui il DASOE - Servizio 4, Igiene Pubblica e Rischi Ambientali, ha richiesto al Sindaco del Comune di Augusta se, per il tratto di mare interessato, siano state realizzate eventuali opere di risanamento, se sia stata dichiarata l'assenza di potenziali fonti di inquinamento e se, per i campionamenti finalizzati alla valutazione della qualità delle acque marine, sia stata prevista l'eventuale istituzione di un nuovo punto studio nei tratti di mare oggetto di ricorso, già interdetti alla balneazione per inquinamento (presenza di scarichi fognari – precaria sicurezza - area portuale);
- CONSIDERATO** che, con la predetta nota n.6048/2025 è stato altresì richiesto al Comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta di fornire ogni utile aggiornamento in merito al tratto di mare in argomento e comunicare eventuali variazioni che interessino il tratto di mare di cui sopra, in atto vietato alla balneazione come da Ordinanza di Sicurezza Balneare n.34 del 03.6.2024;

VISTA

la nota prot. n.15670 del 05.3.2025 con cui il Comune di Augusta ha rappresentato che: *“per il tratto di mare interessato non sono state realizzate opere di risanamento e non è stata dichiarata l'assenza di potenziali fonti di inquinamento”* e che: *“per i campionamenti finalizzati alla valutazione della qualità delle acque marine..non è stata prevista l'istituzione di un nuovo punto studio nei tratti di mare di cui al ricorso presentato innanzi al TAR Sicilia Catania, per il parziale annullamento del D.D.G. n.324 del 18.3/03/2024..”*;

VISTA

altresi, la nota prot. n.14579 del 05.3.2025 con cui la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta, nel relazionare sull'argomento, ha rappresentato, tra l'altro, che: *“La presenza di svariate strutture dedicate alla nautica da diporto, comporta quindi che la baia di Brucoli è uno specchio acqueo marcatamente interessato dalla navigazione da diporto”.. “Tali considerazioni sono ancora più calzanti per il porto-canale di Brucoli ove, trattandosi di un corso d'acqua comunicante con il mare, tratto terminale del torrente Porcaria, è vietata, sempre dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n°34, in data 03/06/2024 (ed anche in questo caso dalle precedenti), all'art. 7, per ragioni di sicurezza marittima e durante tutto l'anno (e quindi non solo durante la stagione balneare, il cui periodo è indicato dalla Regione Sicilia), la balneazione”* e che: *“Per quanto sopra evidenziato, si conferma la non sicurezza della balneazione per ragioni dipendenti dall'intrinseca natura dei luoghi, da cui ne è, da sempre, derivata un'inveterata intensa navigazione”*;

RITENUTO

di dovere considerare, anche per l'anno 2025, la non balneabilità del tratto di mare: *“da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara”*, ricadente nel comune di Augusta, alla luce dei contenuti delle note prot. n.15670 del 05.3.2025 del Comune di Augusta e prot. n.14579 del 05.3.2025 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Augusta;

RITENUTO

opportuno, in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008, che la stagione balneare 2025 abbia inizio a partire dal 1° maggio 2025 e, in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrati negli ultimi anni nella Regione siciliana, abbia fine il 31 ottobre 2025.

DECRETA**Articolo 1**

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2025 avrà inizio il 1° maggio 2025 e terminerà il 31 ottobre 2025.

Articolo 2

Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2025, avrà inizio nel mese di maggio e terminerà nel mese di ottobre.

I prelievi di acqua di mare di pre-campionamento dovranno essere effettuati prima dell'inizio della stagione balneare e, in conformità a quanto riportato nella nota circolare del Ministero della Salute

prot. 9756 del 23.3.2023, richiamata in premessa, potranno essere effettuati nel corso del mese precedente alla data fissata per l'effettuazione del primo campionamento.

Anche per la stagione 2025 le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione delle malattie infettive.

Le Direzioni Strategiche delle otto Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) rivierasche garantiranno le unità di personale necessarie per gli adempimenti previsti e vigileranno sul rigoroso rispetto delle indicazioni previste dal presente decreto.

Articolo 3

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'art.4 del D. Lgs. n.116/2008, per la stagione balneare 2025 sono individuati e classificati come "*non adibiti alla balneazione*" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.

I tratti di mare balneabili soggetti a monitoraggio periodico, sono riportati, per ciascun ambito provinciale, nell'allegato F, parte integrante del presente decreto.

I tratti di mare e di costa "*vincolati a parco od oasi naturale*" e i "*punti di campionamento in revisione*", ricadenti nelle otto Province rivierasche sono riportati, rispettivamente, negli allegati n.9 e n.10, anch'essi parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n.470/1982 e ss.mm.ii, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di acquisizione di idonea documentazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, attestante l'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione di ulteriori campionamenti di acqua di mare, così come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.

Articolo 5

1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati dal presente decreto. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'art.6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 aprile 2018 e in attuazione degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n.116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.116/2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.

Articolo 6

Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, per il ripristino della balneazione dei tratti di costa inquinati, i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 7

I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'art.6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018) in attuazione dall'art.15 del D. Lgs. n.116/2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue. Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.

Articolo 8

Le ordinanze di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, da adottarsi prima dell'inizio della stagione balneare, fissato per il 1° maggio 2025, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'art.6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Articolo 9

Prima dell'inizio della stagione balneare 2025, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.). Il controllo e la verifica della corretta apposizione dei cartelli recanti le ordinanze sindacali di divieto di balneazione dovranno essere effettuati costantemente durante tutta la stagione balneare da parte dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

Articolo 10

Relativamente agli adempimenti di cui agli artt. 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A al Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "*Acque di balneazione*" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G. afferenti il competente Dipartimento di Prevenzione.

I Direttori Generali delle AA.SS.PP. dovranno garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Articolo 11

Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del predetto decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.

I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "*Acque di balneazione*", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi, con la stessa periodicità, ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Articolo 12

I campionamenti, di cui all'articolo precedente, potranno, in casi particolari documentati, essere effettuati entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.

In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala.

La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.

La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 5, del D. Lgs. n.116/2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento, dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo rispetto a quello già previsto dal calendario di monitoraggio.

Articolo 13

Il mancato rispetto del calendario dei campionamenti dell'acqua di mare, individuato dall'art.12, non idoneamente giustificato e/o recuperato nei tempi previsti, così come dettato dalla normativa in atto vigente, non consentirà la balneazione del tratto di mare interessato per la successiva stagione balneare; pertanto, le possibili ed inevitabili refluenze negative sulla correlata stagione turistica e commerciale dei territori interessati, ricadrà interamente nella responsabilità della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Articolo 14

Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri, si rimanda a quanto riportato all'art.3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare inter-assessoriale n.1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n.1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n.296 del 17 marzo 2006.

Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web <http://www.isprambiente.gov.it/it>.

Articolo 15

Non rientrano tra le previsioni del presente provvedimento le discipline delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.

Articolo 16

Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al D. Lgs. n.116/2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.

Articolo 17

Il presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.

Palermo, 21/03/2025

Il Dirigente Generale DASOE
*F.to Dott. Giacomo Scalzo

*Originale agli atti dell'ufficio

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE - VINCOLATI A PARCO O AD OASI NATURALI

Provincia di: **Trapani**[illegible]



Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico

Provincia di:

Trapani

Allegato A

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE PER INQUINAMENTO

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUMIND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali	
						Inizio tratto		Fine tratto		Punto di prelievo	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
1	Foce Torrente Canaloitto	Alcamo	/	200		38.0321°	12.9498°	38.0315°	12.9475°	/	/
2	Foce Torrente Linciasella	Valderice	/	690		38.0679°	12.6148°	38.0652°	12.6079°	/	/

**TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE PER ALTRI MOTIVI
(AREE PORTUALI, INDUSTRIALI)**

Provincia di: **Trapani**

Descrizione del tratto di mare	Comune	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali			
				Inizio tratto		Fine tratto	
				Lat.	Long.	Lat.	Long.
Porto di Trapani	Trapani	4900		38.0258	12.4977	38.0053	12.5077
Porto di Favignana	Favignana	1750		37.9339	12.3243	37.9334	12.3211
Porto di Marettimo scalo nuovo	Favignana	670		37.9660	12.0762	37.9662	12.0742
Porto di Marettimo scalo vecchio	Favignana	440		37.9703	12.0726	37.9701	12.0714
Porto di Levanzo	Favignana	630		37.9863	12.3419	37.9863	12.3395
Porto di C. mare del Golfo	Castellammare del Golfo	1800		38.0335	12.8766	38.0293	12.8811
Porto di Mazara del Vallo	Mazara del Vallo	2200		37.6483	12.5793	37.6485	12.5855
Porto di Marsala	Marsala	2800		37.7928	12.4325	37.7866	12.4392

[illegible]

Trapani

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico

[illegible]

Provincia di:

Trapani

TRATTI DI MARE E DI COSTA INTERESSATI DA IMMISSIONI - CANALI, TORRENTI, FIUMI, DEPURATORI

Allegato D

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice Punto (NUMIND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzio ne N-S-E-O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali	
						Inizio tratto		Fine tratto		Punto di prelievo	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
1	Impianto consortile Nubia Via Libica	Misiliscemi	/	440,00		37,9599	12,4957	37,9635	12,4976	/	/
2	Depuratore Fraz. Marinella di Selinunte	Castelvetrano	/	419,00		37,5813	12,8421	37,5811	12,8467	/	/
3	Depuratore Castellammare del Golfo	C/mare del Golfo	/	423,00		38,0344	12,8739	38,0342	12,8785	/	/
4	Depuratore località Tre Fontane	C/bello di Mazara	/	412,00		37,5639	12,6997	37,5644	12,7040	/	/
5	Depuratore Comunale località Arenella	Pantelleria	/	374,00		36,8270	11,9296	36,8241	11,9287	/	/
6	Pennello 35	Erice	/	235,00		38,0421	12,5411	38,0438	12,5418	/	/
7	Pennello antistante isola ecologica -- altezza via Tunisi	Trapani	/	200,00		38,0267	12,5255	38,0281	12,5269	/	/
8	Fiume San Bartolomeo	C/mare del Golfo	/	200		38,0248	12,9048	38,0249	12,9074	/	/
9	Rio Forgia	Valderice	/	200		38,0797	12,6461	38,0784	12,6445	/	/
10	Canale artificiale Xitta fiume lenzi e Baiata	Paceco	/	400		37,9984	12,5079	37,9947	12,5068	/	/

[illegible]



Allegato E

TRATTI DI MARE E DI COSTA SOTTOPOSTI AD INTERDIZIONE PER ORDINANZE EMESSE PER MOTIVI DI SICUREZZA
Ordinanze sindacali - Capitaneria di Porto - Protezione Civile

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico

Provincia di: **Trapani**

N.	Descrizione del tratto di mare	Comune	Codice e Punto (NUMI ND)	Lunghezza tratto di mare in metri	Direzio ne N-S-E- O	Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali				Coordinate geografiche espresse in WGS84 a 4 cifre decimali	
						Inizio tratto		Fine tratto		Punto di prelievo	
						Lat.	Long.	Lat.	Long.	Lat.	Long.
1	INSENATURA ADIACENTE VIA GIUNONE denominata Golletto (Ordinanza Capitaneria di porto n°24/2015)	ERICE -LOCALITA' PIZZOGRANDE		140,00		38,0612	12,5666	38,0672	12,5675	/	/
2	Tratto di costa in corrispondenza dello scalo cavallo e fino al costone roccioso in corrispondenza del casotto dei telefoni (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-CALA ROSSA		1.350,00		37,9300	12,3510	37,9218	12,3617	/	/
3	Tratto di costa con inizio a 150 mt dal "casotto dei telefoni" per una lunghezza di 115 metri verso est	FAVIGNANA-CALA ROSSA		115,00		37,9220	12,3634	37,9221	12,3648	/	/
4	Tratto di costa con inizio dal costone Bue Marino e fino a 100 metri dal moletto della lanterna di punta marsala (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-PUNTA MARSALA		1.115,00		37,9170	12,3701	37,9072	12,3668	/	/
5	Tratto di costa con inizio dalla seconda caletta di cala azzurra e fino a 120 mt da Punta Fanfalo (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	FAVIGNANA-CALA AZZURRA		725,00		37,9086	12,3604	37,9041	12,3538	/	/
6	Grotta del Cammello - (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	MARETTIMO GROTTA DEL CAMMELLO		100,00		37,9837	12,6425	37,9830	12,0650	/	/

7	L'intera porzione di arenile posta all'estremità di levante della spiaggia di guidaloca estesa su un fronte di mt. 90 circa sino alla prima scaletta di accesso sullo stesso lato di levante di tale spiaggia, nonché l'ulteriore porzione di arenile a partire dalla scaletta di cui sopra estesa per un fronte di mt. 40 circa e della profondità di mt 10 circa ed avente sviluppo sino alla successiva scaletta di accesso posta in direzione ponente (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO		130,00	38,0550	12,8445	38,0558	12,8455	/	/
8	Spiagetta sottostante il costone roccioso ubicato nei pressi del Km 36,500 prospiciente la strada statale 187 (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO SPIAGGETTA		110,00	38,0253	12,8912	38,0258	12,0890	/	/
9	Tratto di costa adiacente sito tonnara di scopello e faraglioni (Ordinanza Capitaneria di porto Trapani n°24/2015)	C/MARE DEL GOLFO TONNARA SCOPELLO		900,00	38,0718	12,8219	38,0738	12,8217	/	/
10	Tratto di costa prospiciente l'intera lunghezza della via Marco Polo (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°53/2011)	C/VETRANO Selinunte		250,00	37,5820	12,8344	37,5819	12,8371	/	/
11	Tratto di costa prospiciente l'Acropoli (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°53/2011)	C/VETRANO Selinunte		300,00	37,5816	12,8243	37,5821	12,8270	/	/
12	Tratto di costa nei pressi di casa Bonanno zona prospiciente la via A. Di Natale al confine con il territorio di Mazara del Vallo (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	C/BELLO DI MAZARA TORRETTA GRANTOLA		200,00	37,5764	12,6521	37,5755	12,6542	/	/
13	Tratto di costa località pozzitello (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	C/BELLO DI MAZARA POZZITELLO		150,00	37,5600	12,6835	37,5605	12,6851	/	/
14	Tratto di costa denominata "cala delle Pulci" (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°52/2011)	C/BELLO DI MAZARA TORRETTA GRANTOLA		990,00	37,5724	12,6573	37,5696	12,6598	/	/
15	Tratto di costa prospiciente la Strada Provinciale 38 compreso tra la via Caserta e la Via Ravello (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		190,00	37,6303	12,6149	37,6287	12,6166	/	/
16	Tratto di costa prospiciente la Strada Provinciale 38 compreso tra la via Pavia e la Via Moncalieri (Ordinanza Capitaneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		86,00	37,6257	12,6165	37,6242	12,6202	/	/

17	Tratto di costa prospiciente la Strada Provinciale 38 compreso tra la via Teramo e la Via Malaga(Ordinanza Capiteneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		360,00		37,6126	12,6231	37,6156	12,6215	/	/
18	Lungomare Capo Granitola(Ordinanza Capiteneria di porto Mazara n°51/2011)	MAZARA DEL VALLO		110,00		37,6099	12,6242	37,6092	12,6247	/	/
19	Tratto di costa per 136mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Cala di Karace		136,00		36,8101	12,0303	36,8105	12,0280	/	/
20	Tratto di costa per 85mt(Ordinanza Guardia costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Punta Gadir		85,00		36,8111	12,0273	36,8107	12,0280	/	/
21	Tratto di costa di 104m (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Cala di Levante		104,00		36,7973	12,0493	36,7958	12,0495	/	/
22	Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Saito la Vecchia		700,00		36,7357	12,0080	36,7348	12,0110	/	/
23	Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Grotta di Sataria		100,00		36,7829	11,9518	36,7837	11,9514	/	/
24	Tratto di costa 667mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA La Ficara		667		36,8306	11,9777	36,8288	11,9786	/	/
25	Tratto di costa 552mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA Grotta del Formaggio		552		36,7754	12,0544	36,7705	12,054	/	/
26	Tratto di costa di 998 mt(Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA LA CALETTA-PUNTA ZINEDI		998		36,8074	12,0333	36,805	12,0357	/	/
27	Tratto di costa (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALETTA ZEGLEVIA		200		36,7953	12,05	36,7946	12,0504	/	/
28	Tratto di costa 494 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA le Callette - magazzini		494		36,7808	12,05507	36,785	12,0538	/	/
29	Tratto di costa 375 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA PORTO DIETRO ISOLA		375		36,7374	12,0294	36,7385	12,0335	/	/
30	Tratto di costa 230 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALETTE DIETRO ISOLA		230		36,757	12,0512	36,756	12,0513	/	/
31	PUNTA DI BORDOUCCIO (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA PUNTA DI BORDOUCCIO		330		36,8182	12,0203	36,8181	12,0207	/	/
32	Tratto di costa 281 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA POLACCA		281		36,7378	11,9938	36,7371	11,9968	/	/
33	Tratto di costa 505mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DI LICATA		505		36,7432	11,9875	36,7396	11,99	/	/
34	Tratto di costa 479mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELLE CAPRE		479		36,7476	11,9797	36,7462	11,9811	/	/
35	Tratto di costa 560 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELLE PIETRE NERE		560		36,7701	11,956	36,7681	11,9571	/	/
36	Tratto di costa 456 mt (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALO SBALLO GROTTA PALUMBI		456		36,7776	11,955	36,7721	11,9562	/	/
37	CALA DELL'ALCA (Ordinanza Guardia Costiera Pantelleria n°44/2012)	PANTELLERIA CALA DELL'ALCA		230		36,8102	11,9283	36,8098	11,9283	/	/

